

**ATTO DEL FUNZIONARIO AP**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi dal 18/05/2015 al 27/05/2015.

**Il Responsabile**

**N. 214 del 18 MAG. 2015**  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica <input type="checkbox"/> Ufficio Pianificazione regionale e Osservatorio sulla qualità del Paesaggio <input type="checkbox"/> Ufficio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2015/000 214

**Comune di Cellino San Marco**

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in sanatoria ex art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR, di una recinzione realizzata, in parte, nell'area annessa al bosco "CurtipitriZZi"  
**Proponente:** Carrisi Marco.

**IL FUNZIONARIO A.P. DELL'UFFICIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA:**

- Vista la L. 28/2/1985 n°47 ;
- Vista la L.23/12/1994 n°724;
- Vista la L. 24/11/2003 n° 326;
- Vista la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- Viste le NTA del "PUTT/Paesaggio", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000;
- Vista la Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", ed in particolare gli artt. 134,136, 142, 146, 149, 156, 167;
- Vista la LR 7 ottobre 2009 n 20;
- Viste le NTA del Piano Paesaggistico Territoriale delle Regione Puglia (PPTR), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013);
- Viste le modifiche al Titolo VIII delle NTA del PPTR adottato e la modifica e correzioni di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.41



del PPTR, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2022 del 29 /10/ 2013;  
- Visto il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176  
del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015);

**-PREMESSO CHE**

i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti *beni paesaggistici* dall'art.134 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., o che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR e definiti quali *ulteriori contesti*, non possono essere oggetto di alcuna trasformazione senza il preliminare rilascio, da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, *dell'autorizzazione paesaggistica* di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero dell'*accertamento di compatibilità paesaggistica* di cui all'art.91 delle NTA del PPTR;

**CHE** sono esentati dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati all'art 149 e co.2 e 3 dell'art.142 del D.lgs 42/2004, nonchè sono esentati dall'acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.91 delle NTA del PPTR, gli interventi indicati al co. 9,11,12 dell'art.91 delle NTA del PPTR;

**-CHE**, per il combinato disposto degli art. 146 e 167 del Codice dei Beni Culturali dispone che *"fuori dai casi di cui all'art 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"* e che pertanto la stessa può essere rilasciata, *ex post*, esclusivamente a seguito del cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del Codice, ovvero per le seguenti fattispecie: *"a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;"*

**-CHE**, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR *"per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art.89, comma 1,lett.b2, si applica l'art.167 co.1 del Codice"*

**-CHE**, oltre che per le fattispecie di cui al comma 4 dell'art.167 del D.Lgs 42/2004, l'eccezione alla preclusione del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *ex post* è altresì rappresentata dalla valutazione paesaggistica di interventi, già realizzati abusivamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica ed oggetto di istanza di condono edilizio (L.47/85,L.724/94,L.326/03), dove il procedimento di rilascio del titolo edilizio finale è comunque subordinato all'acquisizione del parere paesaggistico da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo; fermo restando, da parte dell'Amministrazione comunale interessata, la verifica preliminare circa il pieno ricorrere di tutti i presupposti giuridici in ordine alla stessa ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata secondo la disciplina specifica delle relative leggi speciali di riferimento attinenti al condono edilizio.



**- CONSIDERATO CHE :**

- A seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del Dlgs 42/04 e l'entrata in vigore, a pieno, della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è subordinata alla verifica, da parte della Regione Puglia, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica e della istituzione delle Commissioni Locali per il paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24.11.2009 e 299 del 09.02.2010;
- **CHE** la Giunta Regionale, a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009 e s.m.i., non ha ad oggi ancora attribuito la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, al comune di cui all'oggetto e dunque, a far data del 01.01.2010, il predetto comune non risulta delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui agli art.146 e comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.91 delle NTA del PPTR ed all'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR, e che pertanto questo Servizio rappresenta attualmente l'Ente competente preposto alla gestione del vincolo paesaggistico;

*(Iter procedurale)*


**-VISTO CHE :**

-Con nota comunale n. 10255 del 8/10/2014 , acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio al prot A00145 del 13/10/2014 n.0012089, il Comune di Cellino San Marco, su istanza della ditta Carrisi Marco, ha presentato a questo Servizio la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR , per l'avvenuta realizzazione, in assenza della preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, delle opere in oggetto indicate realizzate su aree sottoposte a tutela. Le opere in argomento risultano realizzate in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica in area soggetta a tutela in quanto ricadenti in un "*ulteriore contesto*", individuato e delimitato d'intesa con il Ministero a norma dell'art.143 co.1 lett. e) del Codice, che concorre a configurare, unitamente ad altre componenti paesistico-ambientali, la cosiddetta "*struttura ecosistemica e ambientale*" così come definita dagli elaborati scritto-grafici del vigente PPTR; in particolare l'intervento di cui trattasi ricade nell'area di "*rispetto dei boschi*" così come individuata e delimitata dalla relativa cartografia tematica del vigente PPTR e come definita dall'art.59 punto 4) delle NTA del PPTR. L'area interessata dall'intervento di cui trattasi era anche precedentemente sottoposta a tutela paesaggistica dal pre-vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), che ha comunque cessato di avere efficacia giuridica a seguito dell'intervenuta approvazione del vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR); in particolare l'area d'intervento era classificata ATE di tipo "E" dal PUTT/P e ricadente nell'area annessa ad una compagine boschiva esistente.

*(Documentazione agli atti)*

**-VISTO CHE :**

La documentazione scritto-grafica, trasmessa dal Comune di Cellino San Marco con nota prot. N 10255 del 8 /10/2014, di cui al protocollo di questo Servizio, A00145 n. 0012098 del13/10/2014, è costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:



- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 stralci;
- Tav.3 planimetria dei con visivi;
- Tav.4 planimetria generale;
- Tav. 5 Pianta, sezione, prospetti;
- Relazione paesaggistica.

(Descrizione dell'intervento)

**-EVIDENZIATO CHE :**

Le opere per le quali viene richiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al comma 5 dell'art.91 del PPTR, sono ubicate nel territorio del comune di Cellino San Marco, in aree individuate in catasto al Fg 15 p.lle 172 ,130,952,951 (con esclusione della particella 401 e porzione della particella 951).

Stante a quanto riportato nella nota del Dirigente dell'U.T.C del 27/1/2015 prot. 757 le opere oggetto di provvedimento autorizzatorio n.16/2012, rilasciato dal Responsabile SUAP in data 11/12/2012, erano relative alla sola "costruzione di una civile abitazione in zona agricola in questo comune alla C.da Curtipetrizzi e sulle particelle 172-130-951-952-401 del fg 15" distante dal bosco Curtipetrizzi ben oltre i 100 mt. fissati dal PUTT/P quale area annessa"; pertanto le opere di recinzione del fondo in cui ricade la predetta costruzione sono da considerarsi, a tutti gli effetti, abusive e, per la sola parte ricadente nella fascia di mt. 100 dall'attigua area boscata, sono soggette a vincolo paesaggistico per cui necessitano di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR

-Si rappresenta che, secondo il vigente PPTR, approvato con deliberazione di G.R. n.176 del 16/2/2015, le aree interessate dalle opere di cui trattasi risultano soggette a tutela paesaggistica in quanto ricadenti in un "ulteriore contesto", individuato e delimitato d'intesa con il Ministero a norma dell'art.143 co.1 lett. e) del Codice, che concorre a configurare, unitamente alle restanti componenti paesistico-ambientali, la cosiddetta "struttura ecosistemica e ambientale" così come definita dagli elaborati scritto-grafici del vigente PPTR; in particolare l'intervento di cui trattasi ricade nell'area di "rispetto dei boschi" così come individuata e delimitata dalla relativa cartografia tematica del vigente PPTR e come definita dall'art.59 punto 4) delle NTA del PPTR.

Le opere abusive in argomento, in quanto già realizzate in assenza di preventiva acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.91 delle NTA del PPTR, sono pertanto da considerarsi abusive ed oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR.

-In particolare le opere abusive di cui trattasi consistono nella realizzazione di "una recinzione realizzata in difformità al titolo autorizzativo rilasciato dalle autorità competenti con provvedimento n.16/2012 prat. 49/2012/SUAP" attinente alla sola esecuzione di un fabbricato rurale da realizzarsi all'interno del fondo lungo il cui perimetro è stata, di fatto, realizzata, in assenza di accertamento di compatibilità paesaggistica, la predetta recinzione oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR.

Così come si evince dalla relazione tecnica allegata all'istanza pervenuta, la recinzione di cui trattasi, che esclude la ptc. 401 e porzione della ptc 951, è stata realizzata in tufo locale di colore paglierino con rifinitura del tipo faccia a vista ed ha una altezza variabile di circa mt.1,80 .



La recinzione di cui trattasi su un lato del fondo è stata oggetto di arretramento dal confine lato est; ha determinato la realizzazione di un nuovo accesso carrabile non previsto dal progetto autorizzato; lungo il prospetto principale è stato altresì realizzato un arretramento dal ciglio stradale di circa mt.9,00.

La stessa recinzione presenta attualmente due elementi a pianta circolare che perimetrano, all'interno del fondo, uno spazio scoperto "da destinare all'accantonamento di utensili necessari per la manutenzione del fondo" medesimo.

Lungo la recinzione di cui trattasi sono state altresì realizzate delle colonne di rinforzo, di altezza fuori terra variabile da un minimo di mt. 2,00 ad un massimo di mt. 2,20 dalle sistemazioni esterne, nonché alcuni elementi decorativi.

Per quanto attiene alla tipizzazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento si rappresenta che l'attuale destinazione d'uso delle aree, secondo lo strumento urbanistico generale vigente, è quella di "zona agricola";

*(Ammissibilità dell'istanza)*

**-RILEVATO CHE :**

Questo Servizio, nel presupposto che sia stata già eseguita con esito favorevole da parte del comune interessato la verifica preliminare in ordine all'ammissibilità dell'istanza di cui trattasi all'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ovvero la verifica che le opere in argomento rientrino comunque nel novero degli interventi reputati ammissibili al predetto accertamento così come disposto dal comma 5 dell'art. 91 delle NTA del PPTR, prende atto di quanto richiesto dalla Amministrazione comunale; reputa pertanto opportuno procedere alla valutazione di merito dell'intervento abusivo in argomento per quanto attiene comunque esclusivamente agli aspetti di natura prettamente paesaggistica fermo restando le verifiche comunali in ordine alla coerenza dell'intervento abusivo di cui trattasi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria.

*(verifica con le disposizioni di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale)*

**CONSIDERATO CHE:**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) successivamente approvato con deliberazione di G.R. n.176 del 16/2/2015 (BURP. n.40 del 23/3/2015).


Dalla consultazione degli elaborati scritto-grafici del vigente PPTR si evince quanto segue:

*(L'Ambito di paesaggio)*

L'intervento di cui trattasi ricade nell'Ambito di Paesaggio della "9/ La campagna Brindisina" che comprende tutto il territorio di Cellino San Marco in cui ricade l'intervento in argomento.

*(La Figura territoriale)*

-La *Figura territoriale* specifica in cui ricade l'intervento di cui trattasi è quella che dal PPTR viene denominata "9.1/La campagna irrigua della piana Brindisina" che rappresenta una delle unità minime paesistiche che definiscono l'identità territoriale e paesaggistica dell'Ambito di paesaggio dal punto di vista dell'interpretazione strutturale; pertanto anche



nella predetta Figura territoriale specifica si ritrovano, in gran parte, le stesse componenti paesaggistiche strutturanti di lunga durata che il PPTR reputa meritevoli di specifica tutela e che, complessivamente, configurano e caratterizzano l'Ambito di paesaggio della "9/ La campagna Brindisina".


*(Verifica con la disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti)*

Per quanto attiene alle componenti paesaggistiche, che si identificano sia con i "beni paesaggistici" che con gli "ulteriori contesti" e la cui disciplina di tutela e valorizzazione è definita dalle NTA del vigente PPTR, dalla consultazione degli elaborati scritto-grafici del PPTR, si rileva, per l'area interessata dall'intervento di cui trattasi, quanto sinteticamente riportato nella seguente tabella:

	D.Lgs. 42/2004	Norme tecniche di attuazione del PPTR			
	art.	Definizione	Disposizioni normative	art.	
<b>6.1 - STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA</b>					
<b>6.1.1 - Componenti geomorfologiche</b>			<b>art. 49</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>art. 51/art. 52</b>
<input type="checkbox"/>	UCP - Versanti	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 53
<input type="checkbox"/>	UCP - Lame e gravine	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 54
<input type="checkbox"/>	UCP - Doline	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 3)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)	
<input type="checkbox"/>	UCP - Grotte (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 55
<input type="checkbox"/>	UCP - Geositi (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 5)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 56
<input type="checkbox"/>	UCP - Inghiottoi (50m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 6)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 56
<input type="checkbox"/>	UCP - Cordoni dunari	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 7)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 56
<b>6.1.2 - Componenti idrologiche</b>			<b>art. 40</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>art. 43/art. 44</b>
<input type="checkbox"/>	BP - Territori costieri (300m)	art. 142, co. 1, lett. a)	art. 41 - 1)	Prescrizioni	art. 45
<input type="checkbox"/>	BP - Territori contermini ai laghi (300m)	art. 142, co. 1, lett. b)	art. 41 - 2)	Prescrizioni	art. 45
<input type="checkbox"/>	BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)	art. 142, co. 1, lett. c)	art. 41 - 3)	Prescrizioni	art. 46
<input type="checkbox"/>	UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 42 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 47
<input type="checkbox"/>	UCP - Sorgenti (25m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 42 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 48
<input type="checkbox"/>	UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 42 - 3)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)	
<b>6.2 - STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE</b>					
<b>6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali</b>			<b>art. 57</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>art. 60/art. 61</b>



<input type="checkbox"/>	BP - Boschi	art. 142, co. 1, lett. g)	art. 58 - 1)	Prescrizioni	art. 62
<input type="checkbox"/>	BP - Zone umide Ramsar	art. 142, co. 1, lett. i)	art. 58 - 2)	Prescrizioni	art. 64
<input type="checkbox"/>	UCP - Aree umide	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 59 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 65
<input type="checkbox"/>	UCP - Prati e pascoli naturali	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 59 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 66
<input type="checkbox"/>	UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 59 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 66
<input checked="" type="checkbox"/>	UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 59 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 63
	<b>6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici</b>		<b>art. 67</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>art. 69/art. 70</b>
<input type="checkbox"/>	BP - Parchi e riserve	art. 142, co. 1, lett. f)	art. 68 - 1)	Prescrizioni	art. 71
<input type="checkbox"/>	UCP - Siti di rilevanza naturalistica	art. 143, co. 1, lett. e)	<b>art. 68 - 2)</b>	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 73
<input type="checkbox"/>	UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	<b>art. 68 - 3)</b>	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 72
<b>6.3 - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE</b>					
	<b>6.3.1 - Componenti culturali e insediative</b>		<b>art. 74</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>art. 77 / art. 78</b>
<input type="checkbox"/>	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico	art. 136	art. 75 - 1)	Prescrizioni	art. 79
<input type="checkbox"/>	BP - Zone gravate da usi civici	art. 142, co. 1, lett. h)	art. 75 - 2)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)	
<input type="checkbox"/>	BP - Zone di interesse archeologico	art. 142, co. 1, lett. m)	art. 75 - 3)	Prescrizioni	art. 80
<input type="checkbox"/>	UCP - Città Consolidata	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 1)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)	
<input type="checkbox"/>	UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa:				
	- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 2)a	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 81 co. 2 e 3
	- aree appartenenti alla rete dei tratturi	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 2)b	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 81 co. 2 e 3
	- aree a rischio archeologico	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 2)c	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 81 co. 3 ter
<input type="checkbox"/>	UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 82
<input type="checkbox"/>	UCP - Paesaggi rurali	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 83
	<b>6.3.2 - Componenti dei valori percettivi</b>		<b>art. 84</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>art. 86 / art. 87</b>
<input type="checkbox"/>	UCP - Strade a valenza paesaggistica	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88



<input type="checkbox"/>	UCP - Strade panoramiche	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88
<input type="checkbox"/>	UCP - Luoghi panoramici	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88
<input type="checkbox"/>	UCP - Coni visuali	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88

-Per quanto attiene alla **struttura ed alle componenti idro-geo-morfologiche** presenti nell'Ambito paesaggistico interessato si evidenzia che l'intervento di cui trattasi non ricade in aree interessate da beni paesaggistici di cui al comma 1 lett.a) dell'art. 142 del Codice (*territori costieri*), nè da beni paesaggistici di cui al comma 1 lett.b) dell'art. 142 del Codice (*territori contermini ai laghi*), nè da beni paesaggistici di cui al comma 1 lett.c) dell'art. 142 del Codice (*fiumi torrenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*); ovvero l'intervento non interessa *beni paesaggistici* che configurano la struttura idro-geo-morfologica di cui al Capo II delle NTA del PPTR come definiti dal co.2 dell'art.40 delle NTA del PPTR nonchè individuati nella relativa cartografia tematica del PPTR.

-Con riferimento, invece, ai cosiddetti "*ulteriori contesti*", sempre rientranti nella *struttura idro-geo-morfologica*, si rappresenta che l'intervento in argomento non ha interessato direttamente alcuna componente paesaggistica di pregio (*versanti, Lame e gravine, doline, grotte, geositi inghiottitoi, cordoni dunari, reticolo idrografico di connessione RER, sorgenti, aree soggette a vincolo idrogeologico*); ovvero l'intervento non ha interessato "*ulteriori contesti*" che configurano la struttura idro-geo-morfologica di cui al Capo II delle NTA del PPTR come definiti dal comma 3 dell'art.40 delle NTA del PPTR nonchè individuati nella relativa cartografia tematica del PPTR.

-Per quanto attiene alla **struttura ed alle componenti ecosistemiche e ambientali** presenti nell'Ambito paesaggistico interessato, si evidenzia che l'intervento di cui trattasi per la sua localizzazione non ha realizzato alcuna interferenza con *beni paesaggistici* di cui al comma 1 lett.g) dell'art. 142 del Codice (*territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento*), nè con beni paesaggistici di cui al comma 1 lett. i) dell'art.142 del Codice (*Zone umide Ramsar*); ovvero l'intervento non ha interessato *beni paesaggistici* che configurano la struttura ecosistemica e ambientale di cui al Capo III delle NTA del PPTR come definiti dal co.2 dell'art.57 delle NTA del PPTR nonchè individuati nella specifica cartografia tematica del PPTR.

-Con riferimento agli "*ulteriori contesti*" rientranti nella struttura ecosistemica e ambientale (*aree umide, prati e pascoli naturali, formazioni arbustive in evoluzione naturale, area di rispetto dei boschi*) si rappresenta che l'intervento di cui trattasi per localizzazione ha interessato direttamente una componente paesaggistica di pregio che configura la predetta struttura; ovvero l'intervento ha interessato un ulteriore contesto della struttura ecosistemica e ambientale di cui al Capo III delle NTA del PPTR come definiti dal co.3 dell'art.57 delle NTA del PPTR nonchè individuati nella specifica cartografia tematica del PPTR. In particolare, così come si evince dalla tabella in precedenza riportata, l'intervento di cui trattasi interferisce con una componente della struttura ecosistemica-ambientale individuata dal PPTR ed in particolare con la componente botanico-vegetazionale denominata "*area di rispetto dei boschi*"(art.59 punto 4 delle NTA del PPTR).

-Per quanto attiene alle **Strutture e componenti antropiche e storico culturali** presenti nell'Ambito paesaggistico interessato l'intervento di cui trattasi per localizzazione non ha realizzato alcuna interferenza con "*beni paesaggistici*" di cui all'art. 136 del Codice ("*immobili ed aree di notevole interesse pubblico*"), nè con beni paesaggistici di cui



all'art.142, comma 1,lett. h del Codice ("*Zone gravate da usi civici*") nè con beni paesaggistici di cui all'art.142,comma 1,lett. m del Codice ("*zone di interesse archeologico*"); ovvero l'intervento di cui trattasi non ha interferito con alcun "*bene paesaggistico*" che configura la struttura antropica e storico culturale come definiti al co.2 dell'art.74 delle NTA del PPTR ed individuati nella relativa cartografia tematica del PPTR.

-Con riferimento agli "*ulteriori contesti*" di cui al comma 3 dell'art.74 delle NTA del PPTR, (*città consolidata, testimonianze della stratificazione insediativa, area di rispetto delle componenti culturali e insediative, paesaggi rurali*) che configurano la struttura antropica e storico-culturale, l'intervento di cui trattasi per la sua localizzazione non ha realizzato alcuna interferenza con i predetti ulteriori contesti

*(Verifica con le disposizioni residuali del pre-vigente PUTT/P contenute nel PPTR e relative ai "Territori costruiti")*

**CONSIDERATO CHE:**

-Il PPTR attualmente vigente, con riferimento ai "*territori costruiti*" di cui al PUTT/P , dispone che "*nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97 l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 co.5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art 142 commi 2 e 3 del Codice".( comma 9 dell'art.91 delle NTA del PPTR);*

-Sempre in ordine ai "*territori costruiti*" di cui al PUTT/P, il PPTR dispone altresì che, "*fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR , nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co.5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obbiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonchè le linee guida indicate all'art.79 co 1.3."(comma 6 dell'art.106, delle NTA del PPTR).*

L'intervento di cui trattasi, in quanto ricadente in zona agricola, non rientra nel novero dei cosiddetti "*Territori costruiti*", così come definiti dall'art. 1.03 delle NTA del pre-vigente PUTT/P; pertanto le aree interessate dall'intervento abusivo di cui trattasi sono soggette alle disposizioni di tutela paesaggistica già introdotte dal PUTT/P che comunque ha cessato di avere efficacia giuridica a seguito dell'intervenuta approvazione, con deliberazione di G.R. n.176 del 16/2/2015 (BURP. n.40 del 23/3/2015), del vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).

*(Necessità e modalità della valutazione paesaggistica)*

**CONSIDERATO CHE:**

- Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, si rappresenta , preliminarmente, che ai fini del rilascio "*dell'autorizzazione paesaggistica*" (di cui all'art.146 del Codice), il comma 5 dell'art 90 delle NTA del PPTR prevede una verifica della coerenza dell'intervento, oltre che con *gli obbiettivi di qualità paesaggistica e territoriale* e con la *normativa d'uso (indirizzi e direttive)* dell'Ambito di Paesaggio interessato e con le *linee guida* pertinenti, anche con la specifica disciplina di tutela contenuta dai provvedimenti di *dichiarazione di interesse pubblico* paesaggistico di cui al comma 2 dell'art. 140 del Codice.

Per quanto attiene agli interventi esentati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si rappresenta che l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, oltre che per gli interventi esentati di cui all'art. 149 del Codice, anche per gli interventi ricadenti nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice medesimo.



-Con riferimento invece *all'accertamento di compatibilità paesaggistica*, di cui al co.1 lett. b) dell'art.89 delle NTA del PPTR, la verifica della compatibilità degli interventi proposti deve essere effettuata con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti.

-Con riferimento invece agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, di cui all'art.89 co.1 lett.b2 delle NTA del PPTR, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della *normativa d'uso* di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (*co.1 dell'art.91 delle NTA del PPTR*); ovvero l'accertamento di compatibilità, così come definito dalle disposizioni di tutela del PPTR, deve verificare la compatibilità degli interventi proposti con gli *obiettivi di qualità* e le *normative d'uso*, nonché la conformità dell'intervento alle *linee guida* pertinenti.

-Per quanto attiene invece agli interventi esentati dall'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al co.1 lett. b) dell'art.89 delle NTA del PPTR, così come disposto dal co.9 dell'art.91 delle NTA del PPTR, nelle more dell'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti di cui all'art.97, *l'accertamento di compatibilità paesaggistica non va richiesto per gli interventi ricadenti nei cosiddetti "territori costruiti"* di cui all'art.1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui al comma 11 e 12 dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

Secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR *"per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art.89, comma 1,lett.b2, si applica l'art.167 co.1 del Codice"*

-Tutto ciò premesso e considerato per quanto attiene al generale aspetto normativo, facendo adesso riferimento al caso in specie si evidenzia che, poiché l'intervento di cui trattasi non ricade su beni paesaggistici, di cui all'art.134 del Codice, non necessita pertanto di alcuna autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del Codice ed art.90 delle NTA del PPTR.

Poiché l'intervento di cui trattasi ricade comunque in un *ulteriore contesto*, come definiti dall'art.7 comma7 delle NTA del PPTR, e non rientra nel novero degli interventi esentati dalle NTA del PPTR, necessita pertanto di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR; ovvero l'intervento di cui trattasi, in quanto già eseguito, necessita dell'acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR.

In particolare, la valutazione paesaggistica dell'intervento in argomento, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e provinciali al PPTR, dovrà essere effettuata, oltre che mediante una verifica di coerenza dell'intervento con tutte le previsioni e gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato (Cfr. Elaborato 5-*schede degli Ambiti Paesaggistici SEZIONE C2*) nonché con le raccomandazioni contenute nelle *linee guida*, indicate all'art.79 co 1.3. delle NTA del PPTR (ove pertinenti), anche con la disciplina di tutela dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle NTA del PPTR ed attinenti alla specifica componente paesaggistica interessata (*area di rispetto dei boschi*) ed in particolare con gli indirizzi di cui all'art.60 e le



direttive di cui all'art.61 delle NTA del PPTR nonché con le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art.63 delle NTA del PPTR.

*(Valutazione paesaggistica : verifica con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell' Ambito di Paesaggio interessato)*

**CONSIDERATO CHE:**

-Si specifica, innanzitutto, che l'intervento di cui trattasi non ricade in un'area oggetto di specifico provvedimento di "*dichiarazione di interesse pubblico*" paesaggistico di cui al comma 2 dell'art. 140 del Codice, per cui non è necessario procedere ad alcuna valutazione di coerenza dell'intervento di cui trattasi con le motivazioni che avrebbero supportato l'imposizione stessa del predetto vincolo ovvero con la specifica dichiarazione di interesse pubblico in quanto il predetto provvedimento, con riferimento al caso in specie, risulta inesistente .

-Con riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato si rappresenta, in generale, che il PPTR individua per ciascun Ambito paesaggistico tre distinte strutture (*A.1 Strutture e componenti idro-geo-morfologiche; A.2 Strutture e componenti ecosistemiche e ambientali; A.3 Strutture e componenti antropiche e storico culturali*) ; gli obiettivi specifici sono invece organizzati e sinteticamente riportati in una tabella, articolata secondo le colonne denominate: *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito* e *Normativa d'uso (indirizzi e direttive* Cfr. Elaborato 5-schede degli Ambiti Paesaggistici SEZIONE C2).

Con riferimento alla componente specifica interessata dalle opere di cui trattasi (ulteriore contesto-*area di rispetto dei boschi*) , che rientra nell'Ambito paesaggistico denominato "*9/La campagna Brindisina*" e che in particolare configura la "*A.2 Strutture e componenti ecosistemiche e ambientali*", gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito e la relativa normativa d'uso (indirizzi e direttive) ancorchè attinenti all'intervento di cui trattasi prevedono, in sintesi, quanto segue.

**Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito:**

- Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
- Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.
- Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
- Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali.


**Normativa d'uso (indirizzi) :**

- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali;

**Normativa d'uso (direttive) :**

- evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della Biodiversità;
- incentivano l'estensione, il miglioramento e la corretta gestione delle superfici foraggere permanenti e a pascolo;
- prevedono misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglietti e arbusteti;
- prevedono misure atte a conservare e valorizzare gli elementi della rete ecologica minore dell'agro-paesaggio quali muretti a secco, siepi, filari.

-Dalla documentazione prodotta, si evince che le opere abusive di cui trattasi ricadono in un contesto paesaggistico di tipo prevalentemente agreste che presenta al suo interno, sia



pure in maniera residuale, elementi di naturalità ("*bosco Curtipitrizzi*") nonché elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica. Dalla comparazione tra il presunto stato dei luoghi esistente al momento della realizzazione delle opere abusive di cui trattasi e lo stato dei luoghi che invece attualmente si riscontra, così come rappresentato dalla documentazione in atti, si evince che la realizzazione delle opere in argomento non ha in concreto modificato, in maniera significativa e/o pressoché irreversibile, alcuna componente strutturante il contesto paesaggistico di riferimento; ovvero l'intervento per la sua localizzazione non ha compromesso la funzionalità della rete ecologica e della biodiversità; nè ha inciso negativamente su aree caratterizzate da lembi di paesaggio naturale; nè su elementi della rete ecologica minore dell'agro-paesaggio quali muretti a secco, siepi, filari, ecc.

Per le considerazioni in precedenza riportate si ritiene pertanto l'intervento coerente con gli obiettivi generali di qualità paesaggistica e territoriale nonché con la normativa d'uso (indirizzi e direttive) attinenti all'Ambito di Paesaggistico oggetto d'intervento ("*9/ La campagna Brindisina*") ed alla Figura territoriale specifica ("*9.1/ La campagna irrigua della piana Brindisina*").

(Valutazione paesaggistica : verifica con la disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti)


**CONSIDERATO CHE:**

-Per quanto attiene ai "*beni paesaggistici*", come in precedenza già evidenziato, l'intervento non ha interferito direttamente con alcun "bene" della struttura idro-geo-morfologica, della struttura ecosistemica-ambientale, della struttura antropica e storico-culturale individuate dal PPTR.

-Per quanto attiene agli "*ulteriori contesti*", come in precedenza già evidenziato, l'intervento di cui trattasi ha interferito con una componente della struttura ecosistemica-ambientale individuata dal PPTR ed in particolare con la componente botanico-vegetazionale denominata "*area di rispetto dei boschi*" (art.59 punto 4) delle NTA del PPTR, dove si applicano, oltre che gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e normativa d'uso (indirizzi e direttive) del relativo Ambito paesaggistico interessato (Cfr. Elaborato 5-*schede degli Ambiti Paesaggistici SEZIONE C2*) nonché le raccomandazioni contenute nelle *linee guida* indicate all'art.79 co 1.3. delle NTA del PPTR (ove pertinenti), anche le disposizioni di tutela attinenti alla specifica componente paesaggistica interessata (*area di rispetto dei boschi*) ovvero gli indirizzi di cui all'art.60 delle NTA del PPTR, le direttive di cui all'art.61 delle NTA del PPTR nonché le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art.63 delle NTA del PPTR.

-Nel merito si rappresenta che l'intervento in argomento, così come si evince dalla documentazione scritto-grafica presentata, per la sua localizzazione non ha comportato la trasformazione nè la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva di pregio esistente nelle aree attigue a quella oggetto d'intervento ("*bosco Curtipitrizzi*"); nè ha inciso negativamente su elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

Per la sua tipologia e per la sua limitata entità dal punto di vista dimensionale (recinzione), nonché per la sua localizzazione "esterna" alle aree di pregio botanico-vegetazionale ("*bosco Curtipitrizzi*") l'intervento abusivo in parola non ha inciso negativamente, sia pure in maniera indiretta, sulle attigue aree boscate e pertanto è da ritenersi ancora compatibile



con la tutela delle componenti paesaggistiche strutturanti di lunga durata che il PPTR reputa meritevoli di specifica tutela; dette componenti di pregio, che risultano attualmente ancora presenti sia pure in maniera residuale nell'ambito territoriale di riferimento, non hanno subito dalla realizzazione dell'intervento di cui trattasi alcun pregiudizio.

Oltre che per localizzazione ed entità, le opere di cui trattasi, anche per le loro caratteristiche tipologiche e formali nonché per i materiali utilizzati dalla soluzione progettuale adottata, sono da ritenersi ancora coerenti con gli indirizzi (art.60), le direttive (art.61) nonché con le misure di salvaguardia e di utilizzazione (art.63), per l'ulteriore contesto denominato "*area di rispetto dei boschi*", di cui alle NTA del PPTR; ovvero le opere abusive di cui trattasi rientrano nel novero degli interventi reputati ammissibili dalle NTA del vigente PPTR.

- Poiché l'intervento abusivo di cui trattasi non ha interessato alcun bene paesaggistico di cui all'art.134 del D.Lgs 42/2004, il Servizio regionale Assetto del Territorio, non ha pertanto formulato alla competente Soprintendenza alcuna proposta di parere non ricorrendo, per il caso in specie, i presupposti per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.146 co.7 del D.Lgs 42/2004.

*(Valutazione paesaggistica : verifica con le linee guida)*

**CONSIDERATO CHE:**

-Per quanto attiene alle raccomandazioni contenute nelle *linee guida* indicate all'art.79 co 1.3. delle NTA del PPTR si rappresenta che lo strumento di pianificazione paesaggistica regionale (PPTR) definisce alcune *linee guida* per tutti gli interventi di trasformazione attinenti alle tipologie specificatamente individuate dalla lettera a) fino alla lettera g) del citato art.79 co. 1.3 ed ancorchè ricadenti nelle aree interessate da "*dichiarazione di notevole interesse pubblico*" di cui all'art.136 del Codice.

L'intervento di cui trattasi non ricade su immobili ed aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del Codice; nè l'intervento in argomento, per la sua entità e tipologia, rientra specificatamente in alcuna delle tipologie d'intervento indicate dal citato art.79 co 1.3 delle NTA del PPTR per le quali il PPTR fissa delle specifiche *linee guida*.


Pertanto non si rileva alcuna incoerenza dell'intervento di cui trattasi con le raccomandazioni contenute nelle citate *linee guida* indicate all'art.79 co 1.3. delle NTA del PPTR in quanto queste risultano non pertinenti con riferimento alla specifica tipologia dell'intervento in argomento.

*(Valutazione paesaggistica : verifica con disciplina di tutela contenuta dai provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico)*

**CONSIDERATO CHE:**

-Per quanto attiene alla conformità e compatibilità dell'intervento rispetto alla specifica disciplina di tutela contenuta da specifici provvedimenti di *dichiarazione di interesse pubblico* paesaggistico, di cui al comma 2 dell'art. 140 del Codice, nonché con riferimento alle stesse indicazioni del PPTR relative agli interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono i predetti provvedimenti, si evidenzia che l'intervento di cui trattasi non ricade in un area oggetto di specifico provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico di cui al comma 2 dell'art. 140 del Codice.

Pertanto, non si rileva alcuna incoerenza dell'intervento di cui trattasi con le motivazioni contenute in specifici provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico in quanto



questi, con riferimento al caso in specie, risultano non presenti sull'area che è stata direttamente interessata dalle opere di cui trattasi.

( *Valutazione paesaggistica: conclusioni e prescrizioni* )

**-TENUTO CONTO CHE:**

- Verificata la coerenza dell'intervento di cui trattasi con gli *Obbiettivi di qualità paesaggistica e territoriale* e la normativa d'uso (indirizzi e direttive) del relativo Ambito paesaggistico interessato ( "9/La campagna Brindisina" );
  - Verificata la coerenza dell'intervento con la disciplina contenuta nelle NTA del PPTR *relativa ai beni paesaggistici ed agli ulteriori contesti* ed in particolare con le componenti paesaggistiche che configurano ciascuna delle tre strutture individuate dal PPTR (A.1 *Strutture e componenti idrogeomorfologiche*; A.2 *Strutture e componenti ecosistemiche e ambientali*; A.3 *Strutture e componenti antropiche e storico culturali*);
  - verificata altresì la coerenza dell'intervento di cui trattasi con gli indirizzi - le direttive e le prescrizioni fissate dalle NTA del PPTR per le predette componenti paesaggistiche ed in particolare per la componente paesaggistica direttamente interessata dalle opere realizzate abusivamente (ulteriore contesto denominato "area di rispetto dei boschi");
  - Considerato che le opere abusivamente eseguite rientrano comunque nel novero delle opere reputate ammissibili dalle NTA del PPTR ed attinenti alla specifica componente paesaggistica direttamente interessata dalle opere realizzate abusivamente;
- si può pertanto in conclusione affermare che l'intervento in argomento, per localizzazione, tipologia, entità e caratteristiche formali non ha costituito, a seguito della sua realizzazione, alterazione significativa dei *beni paesaggistici* nè degli *ulteriori contesti* così come definiti dalle NTA del PPTR ed individuati dalla relativa cartografia tematica.
- Per tutte le motivazioni in precedenza riportate, l'intervento in argomento non ha pertanto creato alcun pregiudizio alla conservazione delle figure territoriali di lunga durata presenti nell'Ambito e nella specifica Figura paesaggistica di riferimento in cui l'intervento in parola si colloca.
- Il predetto parere favorevole, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti paesaggistici, è comunque subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- Che i due elementi della recinzione a pianta circolare, che perimetrano all'interno del fondo uno spazio scoperto da destinare all'accantonamento di utensili necessari per la manutenzione del fondo, siano lasciati del tutto privi di copertura; quanto sopra al fine di non configurare la creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli già realizzati ed ancorchè assentiti con il presente provvedimento.

Stante l'accertata compatibilità paesaggistica delle opere di cui trattasi, una diversa determinazione, rispetto al mantenimento delle stesse, condurrebbe all'irragionevole conseguenza della demolizione di un intervento comunque non pregiudizievole alla conservazione dei valori paesaggistici del sito e quindi, realizzabile nuovamente nello stesso sito e nella stessa forma dopo l'intervenuta demolizione, previo conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica e del relativo titolo concessorio. (C.d.S. sez.VI, 10/3/2004, n.1205).

Per tutte le considerazioni e motivazioni in precedenza riportate si ritiene pertanto opportuno in alternativa alla demolizione, ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, consentire il mantenimento delle opere abusive in argomento oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi del comma 5 dell'art.91



delle NTA del PPTR fermo restando, per dette opere, l'applicazione della dovuta sanzione pecuniaria di cui all'art.167 del D.Lgs 42/2004 da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia. Pertanto

**-SI RITIENE**

- Di poter rilasciare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR, e subordinatamente al recepimento delle prescrizioni e precisazioni in precedenza riportate, l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, per le opere abusive in argomento atteso che le stesse non costituiscono pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito; pertanto, in alternativa alla loro totale demolizione, ovvero al completo ripristino dello stato dei luoghi, si ritiene di poterne consentire il mantenimento.

*(adempimenti normativi generali)*

**-CONSIDERATO CHE :**

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto paesaggistico dell'intervento di cui trattasi, restano pertanto nelle competenze dell'Amministrazione Comunale:

- la verifica dell'ammissibilità all'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria dell'istanza presentata dalla ditta interessata, ovvero l'accertamento del ricorrere per il caso in specie, dei presupposti di cui al comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR, relativamente alla effettiva conformità delle opere eseguite abusivamente allo strumento di governo del territorio sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di compatibilità in sanatoria ;

-la verifica dell'ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni formulate con il presente provvedimento ;

- viene fatta salva dal presente accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale;

- Viene fatta salva altresì dal presente provvedimento l'applicazione, per le opere già eseguite in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica in aree sottoposte a tutela, della dovuta sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/2004 da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento del Dirigente Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia. La predetta indennità attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico e non sostituisce pertanto le sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizie e quelle penali connesse all'infrazione.

**PRESO ATTO CHE:**

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Funzionario A.P. dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia in forza di quanto disposto dalla Determina n. 407 del 08.11.2010 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio



**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

*"Si dichiara che il predente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."*

**IL FUNZIONARIO A. P.  
DELL'UFFICIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

Sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni e prescrizioni sopra riportate  
**DETERMINA**

**DI RILASCIARE**, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR e per le motivazioni richiamate nelle premesse nonché subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni formulate nel parere reso, l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, alla ditta Carrisi Marco relativamente all'avvenuta realizzazione, in agro di Cellino San Marco su suolo censito in catasto al Fg 15 p.lle 172 ,130,952,951 (con esclusione della particella 401 e porzione della particella 951), delle opere abusive oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, in quanto le predette opere non hanno comportato alcun pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi interessati.

**DI DEMANDARE** all'Amministrazione comunale di Cellino San Marco (LE) la verifica dell'ammissibilità all'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria dell'istanza relativa all'intervento di cui all'oggetto, ovvero viene demandata la verifica della conformità delle opere abusivamente eseguite allo strumento di governo del territorio sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria.


Viene demandata altresì all'Amministrazione comunale la verifica in ordine all'ottemperanza dell'intervento di cui trattasi alle condizioni e prescrizioni formulate con il presente provvedimento unitamente alla notifica all'interessato del presente provvedimento nei modi e nelle forme di legge.

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Urbanistica della Regione Puglia per l'applicazione, in ordine all'intervento di cui trattasi, della dovuta sanzione pecuniaria di cui all'art.167 del D.Lgs 42/2004 da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento del Dirigente Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.

**DI TRASMETTERE** in copia il presente provvedimento, completo dei relativi elaborati scritto-grafici, al Sig. Sindaco del Comune di Cellino San Marco

**DI TRASMETTERE** in copia il presente provvedimento alla ditta interessata

-Il presente Provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 17 facciate



**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA MOBILITÀ  
E QUALITÀ URBANA**

**SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**  
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale, al Segretario generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato all'albo del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;
- è adottato in originale.

*Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.*

Il Funzionario A.P. dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica  
(arch. Vito Cataldo Gianfrate)